

SI PRENOTI A DEBITO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano CIVILE

riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dott. Alida Paluchowski	Presidente
dott. Irene Lupo	Giudice
dott. Filippo D'Aquino	Giudice Rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento iscritto al n. 248 /2016 promosso da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO

-RICHIEDENTE-

Nonché nel procedimento per la dichiarazione di fallimento iscritto al n. 253/16 promosso da: -
-omissis- SRL UNIPERSONALE, con l'Avv. FABIO CESARE

-RICORRENTE-

nei confronti di

-omissis- con sede legale in PANTELLERIA,
e con sede principale in MILANO,

-RESISTENTE-

Il tribunale, letti gli atti, i documenti e le informative allegati, udita la relazione del dr. Filippo D'Aquino, giudice incaricato dell'istruttoria;

giusta riunione del procedimento n. 253/16 al proc. n. 248/16;

considerato che è stato correttamente incardinato il contraddittorio, essendo il ricorso di FALLIMENTO *omissis* SRL UNIPERSONALE stato notificato a mezzo PEC dalla cancelleria nelle forme dell'art. 15 l.f. in data 9.02.2016, nonché essendo il resistente comparso nel corso del procedimento in persona del legale rappresentante (liquidatore);

ritenuto che sussiste la competenza del giudice adito per le ragioni che seguono.

La società resistente ha sede legale in PANTELLERIA. Tuttavia il ricorrente FALLIMENTO *omissis* SRL UNIPERSONALE ha fornito univoci elementi in grado di superare il principio di coincidenza della sede principale con la sede legale, posto che:

- a partire dal luglio 2014 (circostanza pacifica e documentata) le assemblee dei soci si tengono regolarmente a MILANO, con riferimento all'approvazione del bilancio al 31.12.2013 in data



SI PRENOTI A DEBITO

22.07.2014 (doc. 8), alla nomina del liquidatore in data 2.09.2014 (doc. 10) e all'approvazione del bilancio al 31.12.2014 in data 4.12.2015 (doc. 11);

- la società si trova attualmente in liquidazione e la residenza del liquidatore è in MILANO, dovendosi ritenere che il luogo in cui si svolge il potere direttivo o vi è il centro direzionale di una impresa in liquidazione coincidente con il luogo dove risiede abitualmente il liquidatore; il che è ulteriormente corroborato dal fatto (circostanza pacifica) che l'azienda è affittata a terzi e l'unica attività imprenditoriale è attualmente quella di incasso dei canoni di affitto, in esecuzione dell'attività accessoria (affittante di azienda) allo stato in essere;

- in MILANO presso il domicilio del liquidatore si trovano le scritture contabili e i libri sociali, per cui anche le attività amministrative ancillari a quella propriamente direttiva dell'impresa si svolgono in MILANO;

ritenuto che sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, essendo il credito risultante dalla documentazione in atti e non oggetto di contestazione, come sussiste la legittimazione del PUBBLICO MINISTERO;

ritenuto che parte resistente è impresa commerciale, come risultante dalla visura camerale in atti;

rilevato che non sono allegati, né sussistono i presupposti di cui all'art. 1, co. 2, l.f. alla luce della documentazione in atti;

ritenuto che sussiste lo stato di insolvenza, essendo questo comprovato:

- dal mancato pagamento del credito del creditore istante;
- dalla proposizione di un concordato preventivo, successivamente dichiarato improcedibile;
- dalle stesse dichiarazioni del resistente, il quale non ha contestato l'esistenza di uno stato di irreversibile dissesto, avendo dichiarato davanti ad altro ufficio giudiziario di proporre istanza di fallimento in proprio;

ritenuto che risulta superata la soglia dell'insolvenza socialmente rilevante ex art. 15, ultimo comma, l.f.;

considerato che la società resistente è stata dichiarata fallita dal TRIBUNALE DI MARSALA con sentenza in data 8.03.2016, per la quale deve procedersi, su istanza del ricorrente FALLIMENTO -*omissis*- SRL UNIPERSONALE per i superiori profili di competenza funzionale, nelle forme dell'art. 9-*ter* l.f. con separato provvedimento;

che deve, pertanto, essere emessa sentenza dichiarativa di fallimento;

considerato che deve designarsi un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-*ter* l.f.;

P. Q. M.

- 1) DICHIARA il fallimento di -*omissis*- S.R.L. (C.F.), con sede legale in CONTRADA TRACINO LOCALITA' KANIA e con sede principale in MILANO *omissis*;
- 2) NOMINA Giudice Delegato il dr. Filippo D'Aquino;
- 3) NOMINA Curatore la RAG. RITA ALBANO;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 27/06/2016, ad ore 11:30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 LF e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione,



SI PRENOTI A DEBITO

mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF ;

7) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

8) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 87 LF, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. CPC e 84 LF ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 CPC;

9) Invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della PEC;

10) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 CPC e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 CPC al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;

11) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 17/03/2016

Il Giudice Estensore
Dott. Filippo D'Aquino

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski

